

**Avv. Tiziana Sponga**

---

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna  
Tel. 051/99.10.062 - Fax 051/99.10.062 - Cell. 328/2933044  
PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it)  
C.F. SPN TZN 73M44 A757K

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 409 E SEGG. C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

**EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**E**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.)**

\*\*\*

Per la Sig.ra **LETIZIA MARMEGGI**, nata a Portoferraio (LI), il 06.02.1974 e residente in Bologna, alla Via Ghirardini n. 6, cap 40141, (C.F. MRMLTZ74B46G12U), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio del presente ricorso, dall'Avv. Tiziana Sponga del Foro di Bologna (C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), fax 0519910062), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Sante Vincenzi n. 46.

L'Avv. Tiziana Sponga dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 051.9910062 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it),

- ricorrente -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76,

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, Via de Castagnoli n. 1

- convenuti

\* \* \*

**OGGETTO: Errato punteggio assegnato alla “Laurea in lingue e letterature straniere moderne” quale titolo di accesso alle Graduatorie per le supplenze (GPS) per la classe di concorso AA25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria - Francese - nella scuola secondaria di primo grado).**

#### **PREMESSE IN FATTO**

1) La Prof.ssa Letizia Marmeggi, già presente nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss 2017-2020 (doc. 1), in data 01.8.2020 ha presentato domanda di inserimento nella II fascia delle GPS – Graduatorie per le Supplenze - della provincia di Bologna (doc. 2) per le seguenti classi di concorso:

- **AA25** – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - francese;
- **AA24** – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – inglese e francese;
- **AB25** – Lingua inglese scuola secondaria di primo grado.

Si sottolinea che il titolo di accesso per tutte e tre le classi di concorso è il medesimo, e cioè la Laurea in lingue e letterature straniere moderne, che la ricorrente ha conseguito presso l’Università di Pisa con votazione 107/110 (doc. 3).

**QUESTO TITOLO DI ACCESSO È STATO CORRETTAMENTE INDICATO NELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GPS.**

Il medesimo titolo di accesso, peraltro, alle graduatorie per le supplenze ERA GIÀ STATO VALUTATO correttamente dall’amministrazione convenuta per le graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss. 2017/2020 (cfr. doc. 1).

2) Dopo la pubblicazione delle GPS della provincia di Bologna (avvenuta con Decreto n. 8393 del 2.9.2020, pubblicato in data 3.9.2020) (doc. 4, 4 bis e 4 ter), la ricorrente si è subito resa conto che per la classe di concorso **AA25** (Francese negli istituti di primo grado) il punteggio assegnato al titolo di accesso dal sistema informatico **era del tutto erroneo**: invece di **27,5 punti** alla Laurea venivano

assegnati solo 12 punti, con **una decurtazione di ben 15,5 punti**. Nelle altre classi di concorso indicate nella domanda di inserimento delle GPS (AB25 e AA24), invece, il titolo di accesso della ricorrente (che, si ricorda, è il medesimo per tutte e tre le classi di concorso) era stato valutato correttamente: 27,5 punti.

3) La ricorrente ha presentato immediata segnalazione dell'errore informatico prima con reclamo del 5.9.2020, poi con successivo reclamo del 17.09.2020 (doc. 5), senza ottenere alcun riscontro in merito.

4) L'Istituto Comprensivo di Pianoro, in data 4.11.2020, ha inviato alla ricorrente un'email di **convocazione** dalla graduatorie di istituto ai fini della stipula **di un contratto di lavoro a tempo determinato** per la classe di concorso AA25 Lingua straniera Francese, con data di assunzione dal 07.11.2020 al 6.06.2021 per 12 ore settimanali (doc. 6). La Prof.ssa Marmeggi ha risposto immediatamente alla convocazione comunicando la propria disponibilità. Successivamente la ricorrente ha ancora una volta segnalato l'errore che la vedeva inserita nella graduatoria con un punteggio di 18, molto inferiore rispetto a quello alla stessa spettante (33,50) (doc. 7). L'istituto scolastico ha risposto alla segnalazione della ricorrente chiedendo l'invio di documenti che certificassero il punteggio superiore (doc. 8).

**Nonostante l'invio della documentazione richiesta, relativa al titolo di accesso, tuttavia, il contratto a tempo determinato è stato assegnato ad altra docente, la Sig.ra Costa Paola, con punti 19,00 (doc. 9).**

5) La Sig.ra Marmeggi, estremamente demoralizzata per aver perso, senza sua responsabilità, un contratto di lavoro ed essendo **disoccupata**, in data 11.11.2020, **ha scritto nuovamente** ai funzionari dell'Ambito Territoriale di Bologna per ottenere la correzione del palese errore circa la valutazione del suo titolo di accesso in graduatoria; nella lettera la ricorrente ha sottolineato l'urgenza di un sollecito riscontro in relazione al posto di lavoro che le era stato offerto.

A tale missiva, finalmente, l'amministrazione convenuta ha risposto sottolineando che la procedura non consente di poter correggere l'errore informatico fino a quanto l'aspirante non viene individuato per un posto di lavoro

e non è sufficiente “*che sia individuato quale potenziale destinatario di supplenza*” (doc. 10).

6) Parte ricorrente si è, dunque, rivolta allo scrivente patrocinio, il quale, con diffida del 19.11.2020, dopo aver evidenziato nuovamente il grave errore in cui era incorsa l'amministrazione, ha chiesto l'immediata correzione del punteggio assegnato alla ricorrente per il titolo di accesso alla classe AA25 (doc. 11).

L'ATP di Bologna non ha accolto la richiesta di correzione e ha invocato, per giustificare tale rifiuto, l'art. 8, comma 7, dell'OM 60/2020, secondo il quale l'effettivo controllo circa le dichiarazioni effettuate nella domanda di inserimento delle GPS è rimesso alle istituzioni scolastiche che procedono alla stipula del primo contratto di lavoro (doc. 12).

7) Alla ricorrente, quindi, disoccupata (doc. 13), non è resta altro che adire il Tribunale intestato per i seguenti

## MOTIVI IN DIRITTO

### A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

In via preliminare ed in rito, si rileva che la presente controversia riguarda l'accertamento del **diritto soggettivo all'attribuzione del corretto punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze**.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17123/2019 del 26.06.2019, ha ribadito che “Per quanto concerne l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da Cass. civ., SS.UU., n. 22805/2010; Cass. civ., SS.UU., n. 27991/2013; Cass. civ., SS.UU., n. 16756/2014; Cass. civ., SS.UU., 25840/2016; Cass. civ., SS.UU., 21196/2017 – a seconda che la questione, inerente **un atto di gestione delle graduatorie**, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, oppure se l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie, in

quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione al fine di ottenerne l'annullamento in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti".

(...) Se oggetto di tale domanda [giudiziaria] è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".**

La pretesa azionata dalla odierna ricorrente all'attribuzione del giusto punteggio nelle graduatorie provinciali, con tutta evidenza, **non investe** l'accertamento della legittimità della regolamentazione di tali graduatorie, **ma riguarda** la verifica della conformità alle disposizioni regolamentari (non contestate dalla ricorrente, ma violate dall'amministrazione resistente) degli atti di gestione relativi alle graduatorie in parola, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

In tal senso si è pronunciato anche il **Consiglio di Stato** che, con la sentenza n. **3415/2015**, ha precisato che **"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di**

*essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*

Conformandosi a tale univoco orientamento giurisprudenziali, recentemente **tutti i TAR regionali, proprio con riferimento alle controversie relative alle Graduatorie Provinciali per le supplenze, hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario (v., per tutte, TAR Catania, sentenza n. 3408 del 17/12/2020:**

*“A tale riguardo va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi - analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Nella procedura in parola, in definitiva, non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, quindi, nel caso di specie alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la*

*manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo" - cfr., in termini, T.A.R. Campania- Napoli, Sezione IV, 9 dicembre 2020, n. 6002; T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 2413; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 novembre 2020, n. 621; T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 13 novembre 2020, n.1423; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, 6 novembre 2020, n. 403).*

\* \* \*

## **B) CENNI SUL FUNZIONAMENTO DELLE GPS.**

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in sigla GPS) sono state disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 (doc. 15) con le seguenti caratteristiche salienti:

- la domanda di accesso alle GPS si poteva compilare **esclusivamente in via telematica** accedendo al sistema informatico del Ministero dell'Istruzione (cfr. art. 7 comma 2);
- le GPS possono essere utilizzate per le supplenze sia annuali che fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE (cfr. art. 2 comma 5);
- le graduatorie di circolo e di istituto continuano ad essere utilizzate, ma solo in modo sussidiario, per supplenze brevi o saltuarie (cfr. art. 2, comma 6);
- **Il punteggio ottenuto nelle GPS viene trasfuso nelle graduatorie di circolo e di istituto** (cfr. art. 11 comma 3);
- per la valutazione dei titoli, l'O.M. 60/2020 ha previsto delle tabelle apposite divise a seconda della fascia di inserimento;
- le GPS sono state pubblicate **subito in modo definitivo**; ciò ha comportato l'impossibilità, per gli aspiranti, di poter segnalare errori da correggere con la pubblicazione delle graduatorie definitive, come è sempre accaduto in passato.

\* \* \*

**C) SULL'ERRORE DI VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO DELLA RICORRENTE.**

La ricorrente ha inviato la domanda di inclusione nella II° fascia delle GPS per le tre classi di concorso sopra riportate, indicando correttamente la laurea, con il relativo punteggio, come titolo di accesso.

Per le GPS di II fascia, **la Tabella A/4 allegata all'O.M.60/2020 prevede al punto A.1 (doc. 16) che il titolo di accesso alla specifica classe di concorso attribuisca il punteggio di 12 punti a cui aggiungere 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110.**

Come abbiamo sopra riferito, la ricorrente **si è laureata con il voto di 107 su 110 (cfr. doc. 3)**, per cui il punteggio complessivo da assegnare per il titolo di accesso doveva corrispondere a **27,50 punti**: infatti ai 12 punti riconosciuti per il titolo dovevano essere aggiunti **15,5 punti** (31 voti in più di 76 per raggiungere 107) per il voto pari o superiore a 77/100.

Ebbene il titolo è stato correttamente valutato sia per la classe di concorso AA24 che per quella AB25 (cfr. doc. 4 ter); mentre per la classe di concorso AA25 (quella di maggiore interesse della ricorrente) alla laurea è stato riconosciuto solo il punteggio di 12, senza che venisse aggiunto quello relativo alla votazione ricevuta per il titolo di laurea.

**La ricorrente, quindi, si trova nelle GPS e conseguentemente nelle graduatorie di istituto con un punteggio di ben 15,5 punti inferiore rispetto a quello che le spetterebbe.** La ricorrente, più precisamente, invece di possedere 33,50 punti (27,50 per il titolo +6 per il servizio) si ritrova ad avere la posizione in graduatoria corrispondente al punteggio di 18 (12 per il titolo + 6 per il servizio) con **gravissimo danno in sede di attribuzione delle supplenze.**

Come abbiamo ricordato nelle premesse, infatti, la ricorrente **non è stata individuata** per un contratto a tempo determinato dal 7.11.2020 fino al 6.6.2021 per lo spezzone orario di 12h, in quanto presente nella graduatoria di istituto dell'I.C. Pianoro con punteggio (errato) di 18 punti invece che di 33,50. Per tale



contratto, come da dichiarazione della scuola (cfr. doc. 9), è stata invece individuata una docente con un punteggio di 19 punti.

Senza dimenticare che probabilmente la ricorrente, con il giusto punteggio in graduatoria, avrebbe ottenuto altre proposte di assunzione.

\* \* \*

**D) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO, DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE OGGETTIVA. SUL COMPORTAMENTO IRRAGIONEVOLE DELLA P.A.**

Non vi sono dubbi, neppure per l'Amministrazione, che la ricorrente è titolare di un valido titolo di accesso alla II fascia delle GPS per la classe di concorso AA25 (Francese nella scuola media) costituito dalla Laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguita presso l'Università di Pisa con votazione 107 su 110.

Il sistema informatico, tuttavia, per la classe di concorso AA25 (a differenza di ciò che è avvenuto per le altre due classi di concorso), non ha considerato il voto di laurea della stessa ricorrente.

**Che si tratti di un mero errore di fatto, è evidente, ma quel che stupisce è l'ostinato rifiuto di emendare l'errore da parte dell'Amministrazione resistente.**

Questo pervicace rifiuto ha comportato che il contratto di lavoro inizialmente offerto alla ricorrente è stato sottoscritto da una docente **con appena 19 punti** in pieno spregio del principio meritocratico che regola ogni graduatoria.

**E, invero, che la formazione delle GPS sia stata una procedura piena di errori, è un fatto noto a tutti**, tant'è che lo stesso Ambito di Bologna, nel decreto di pubblicazione delle GPS per la provincia di Bologna, aveva sentito il bisogno di precisare che *"L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA che dovessero rendersi necessari"* (cfr. doc. 4 bis).

Lo stesso Ministero dell'istruzione, con la **nota n. 1550 del 4.9.2020** (doc. 17), aveva invitato gli uffici territoriali a verificare *"i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell'OM 60/2020"* raccomandando

*“l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, DI PROCEDERE IN AUTOTUTELA ALLA RETTIFICA DEI PUNTEGGI PALESEMENTE ERRONEI E ALL’ACCOGLIMENTO DEI RECLAMI MANIFESTAMENTE FONDATI”.*

La possibilità di correggere l’errore è altresì data dalla stessa Ordinanza Ministeriale che all’art. 8 comma 5 e 6 prevedeva un primo controllo proprio sui titoli di accesso *“5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione **dei titoli dichiarati** per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, **al fine di evitare difformità nelle valutazioni**.6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono **alla relativa rettifica del punteggio** o all’esclusione dalla graduatoria”.*

L’ufficio scolastico ha provveduto al controllo del titolo di accesso della ricorrente, come ammesso dalla stessa amministrazione (cfr. doc. 12), ma invece di correggere il palese errore, segnalato più volte dalla ricorrente, ha ritenuto che *“l’esito della verifica, rispetto alle dichiarazioni fornite dalla docente nella classe di concorso AA25, dava esito positivo: il punteggio difatti attribuito dal sistema risultava corretto in quanto la stessa non aveva inserito alcun voto di laurea riportando, come risulta da domanda allegata “Chiedo di avvalermi del punteggio di 12 punti come indicato nella tabella A/3 punto A.1 del O.M. n. 60 del 10 luglio 2020”.*

Questa risposta, **in piena violazione del principio di buona fede e di collaborazione** tra amministrazione e cittadino, **non è accettabile** per una serie di ragioni:

1) la ricorrente, nella stessa domanda di inserimento nelle GPS, ha inserito correttamente il medesimo titolo di accesso e la votazione per le classi di concorso AA24 e AB25; **il voto di laurea, quindi, era stato documentato e poteva essere semplicemente accertato dall’amministrazione,** che ha svolto il controllo dei titoli di accesso in graduatoria, **per tutte e tre le classi di concorso d’interesse della ricorrente;**

2) la ricorrente, si ricorda, era già presente nelle GI (cfr. doc. 1) ed era già stata assunta nel 2019 (doc. 14) con relativo controllo del suo titolo di accesso e del relativo punteggio; quindi, ancora una volta, nessuna difficoltà avrebbe dovuto incontrare l'amministrazione scolastica nella verifica di un punteggio già in precedenza riconosciuto;

3) rimandare la correzione dell'errore nell'attribuzione del punteggio al momento dell'assunzione è semplicemente paradossale: l'errore, infatti, impedisce l'assunzione della ricorrente e, in tal modo, il punteggio rimarrà sempre illegittimamente decurtato.

\* \* \*

**E) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241**

L'amministrazione resistente, in ogni caso, avrebbe potuto e dovuto rimediare all'errore avvalendosi dell'istituto del soccorso istruttorio.

**L'art. 6 comma 1, lettera b) L.241/90** prevede, infatti, che il responsabile del procedimento, tra le altre cose *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che, per effetto della disposizione sopra citata, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. **“soccorso istruttorio”**, un istituto che ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della **tutela della buona fede e dell'affidamento** dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

**Il soccorso istruttorio è un istituto di portata generale e trova applicazione anche nell'ambito di procedure concorsuali e di reclutamento tramite graduatorie.** La giurisprudenza ritiene che proprio nelle procedure di reclutamento con la pubblica amministrazione l'attivazione del c.d. soccorso

istruttorio “è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). (Consiglio di Stato, sentenza n.7975 del 22.11.2019)

In una fattispecie analoga rispetto a quella per cui oggi si contende, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il non aver indicato il voto del titolo di accesso poteva essere facilmente superato facendo riferimento proprio al soccorso istruttorio: “In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (...) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. 4.4. Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all'esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata; riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un'incertezza circa il voto conseguito all'esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando. Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della dichiarazione, ma poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente; il voto riportato all'esame finale di laurea, d'altra parte, era necessario per l'assegnazione del punteggio spettante secondo le indicazioni del bando” (Consiglio di Stato, sentenza n.7975 del 22.11.2019).

\*

Era quindi onere dell'Amministrazione **regolarizzare il punteggio del titolo di accesso anche per la classe di concorso AA25**, visto che l'errore era stato più volte segnalato dalla ricorrente fin dai primi giorni del mese di settembre 2020.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“la regolarizzazione (...) permette al candidato di porre rimedio a vizi ed errori del documento richiesto già esibito (...) e la cui sanatoria non ha effetti modificativi sostanziali sull'attestato in ordine ai requisiti cui il documento si riferisce, poiché ne attesta comunque il possesso entro il momento indicato dalla normativa. In tal caso la esibizione della certificazione non al momento richiesto, ma solo successivamente, può essere corretta, senza pregiudicare la certezza del possesso del requisito entro il momento indicato (Cons. di Stato, sez.VI, n.132/2009).*

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 marzo 2013 n. 1525, *“Il solo limite all'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall'esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l'integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale”.*

Osserva la sentenza in esame che *“nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati e il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la P.A. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241”.*

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa, indubbiamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, è stato, dunque, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti a incentivare **la leale collaborazione tra**

la P.A. e i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal **canone costituzionale di buon andamento amministrativo**.

\* \* \*

#### **F) SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.**

I profili di colpa dell'amministrazione resistente sono stati già illustrati.

Quanto al danno derivante dal comportamento della P.A., occorre osservare che la ricorrente, disoccupata, a causa della erronea attribuzione del punteggio in graduatoria, non è stata individuata per un contratto a tempo determinato dal 7.11.2020 al 6.6.2021 per 12 h sulla classe di concorso AA25, subendo per l'effetto **un duplice pregiudizio**:

- 1) la mancata percezione della **retribuzione** spettante per la supplenza negata;
- 2) il mancato riconoscimento del correlato **punteggio di servizio**;

Per quanto riguarda il punteggio, si chiede il riconoscimento, anche come risarcimento del danno in forma specifica, di 12 punti per il contratto non concluso, in quanto superiore a 166 giorni, per la classe di concorso AA25; e di 6 punti come servizio aspecifico per la classe di concorso AB25 e AA24 (cfr. OM 60/2020).

Si rammenta, in proposito, che, per il servizio specifico, ossia per il servizio prestato per la stessa classe di concorso di inserimento nelle GPS, sono attribuiti 2 punti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico' (punto C.1 della tabella di valutazione allegata all'Ordinanza Ministeriale 60 del 2020). Per il servizio aspecifico, ossia, per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado, è attribuito 1 punto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico. (punto C.1 della tabella di valutazione allegata all'Ordinanza Ministeriale 60 del 2020).

Per quanto riguarda il risarcimento del danno in termini economici, si chiede che venga quantificato in base al trattamento retributivo che la prof.ssa Marmeggi avrebbe percepito prestando attività lavorativa presso l'IC. Di Pianoro per il periodo dal 7.11.2020 al 06.06.2021 per 12h ore quale docente laureata per la classe di concorso AA25 e/o la somma maggiore o minore risultate dal giudizio. Si

allegano i CCNL di categoria (a far parte integrante del presente atto) al fine di verificare lo stipendio base di un profilo professionale come quello della ricorrente (CCNL con tabelle retributive, doc. 19, 19 bis e doc. 20).

Trattandosi di risarcimento del danno, di nessuna rilevanza è la circostanza che la ricorrente non abbia effettivamente prestato servizio in quanto nella specie non viene richiesta la retribuzione, che è effettivamente legata ad un nesso di corrispettività/sinallagmaticità con l'esecuzione della prestazione lavorativa, bensì il risarcimento del danno conseguente proprio alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Tribunale di Chieti sentenza del 6.3.2014 (doc. 21).

Sul punto si cita il principio di diritto affermato da una recentissima Ordinanza della **Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 16665 del 4.8.2020** (doc. 22): *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego (..) il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso (...) il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto all'indebito percepito, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”*

\* \* \*

**G) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare che consenta alla ricorrente di veder modificato il punteggio relativo alla classe di concorso AA25 delle GPS della provincia di Bologna e di conseguenza nelle graduatorie di circolo e di istituto, da 18 punti a 33,50 punti.**

Senza tale correzione di punteggio, infatti, la ricorrente non avrà nessuna chance di assunzione sulla classe di concorso AA25 per scorrimento delle GPS e delle correlate Graduatorie d'Istituto

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*, accertati i fatti di cui in narrativa, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI:**

#### **PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO**

- del Decreto emanato il 02.09.2020 n. 8393 dal Dirigente dell'ATP di Bologna di pubblicazione delle GPS per la provincia di Bologna e successive modifiche, nonché delle graduatorie allegate, nella parte in cui vengono riconosciuti, alla ricorrente, nella classe di concorso AA25, 12 punti anziché 27,50 punti per il titolo di accesso "Laurea in lingue e letterature straniere moderne";

- di ogni provvedimento emanato dalle Amministrazioni convenute che ha in tal senso limitato il diritto della ricorrente come esplicitato nei motivi di diritto

#### **SI CHIEDE DI**

- **Accertare e dichiarare** che il titolo di accesso "Laurea in lingue e letterature straniere moderne" in possesso della ricorrente e indicato nella domanda di inserimento delle GPS, classe di concorso AA25, è stato conseguito con la votazione di 107/110;

- **Accertare e dichiarare** che parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto per il titolo di accesso "Laurea in lingue e letterature straniere moderne" il punteggio di **27,50** al posto di quello risultante dal sistema informatico di 12 punti per la **classe di concorso AA25** e di conseguenza di vedersi riconoscere complessivamente **per la classe di concorso AA25 il punteggio di 33,50** (27,50 per il titolo + 6 per il servizio);



**per l'effetto**

- **Condannare** per tutti i motivi sopra esposti le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, ad inserire il nominativo della ricorrente nella posizione spettante corrispondente al punteggio complessivo di **33,50 punti nella II fascia delle GPS della provincia di Bologna classe di concorso AA25** e di conseguenza correggere il punteggio e la posizione della ricorrente anche **nelle graduatorie di circolo e di istituto**;

- **Condannare** le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e, in particolare, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a riconoscere per l'a.s. 2020/2021 il punteggio di 12 per la classe di concorso AA25 e il punteggio di 6 come servizio aspecifico classe di concorso AB25 e AA24;

- **Condannare** altresì le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito dalla ricorrente corrispondente al pagamento ad una somma pari al trattamento retributivo che la Sig.ra Marmeggi avrebbe percepito prestando attività lavorativa presso l'I.C. di Pianoro per il periodo dal 7.11.2020 al 06.06.2021 per 12 h di servizio, classe di concorso AA25, quale docente Laureata e/o la somma maggiore o minore risultate dal giudizio, da calcolarsi, in subordine anche in via equitativa

\* \* \*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi **nella misura maggiorata del 30%** ai sensi **dell'art. 4, comma 1 bis**, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la **ricerca testuale** dei numerosi documenti ad esso allegati.

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.).**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

#### **PREMESSO E RILEVATO CHE**

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella II fascia delle GPS che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di Codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

\* \* \*

#### **SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:**

- 1) Graduatoria di circolo e di istituto aa.ss. 2017/2020;
- 2) Domanda di inserimento GPS della ricorrente;
- 3) Certificazione Laurea ricorrente;

- 4) GPS della provincia di Bologna;
- 4bis) Decreto 8393/2020 di pubblicazione delle GPS di Bologna;
- 4ter) Estratti GPS AA25, AA24, AB25;
- 5) Segnalazioni e reclami avverso GPS inviati dalla ricorrente;
- 6) Convocazione per incarico da GI per CCL AA25;
- 7) Comunicazione del 7.11.2020;
- 8) Richiesta I.C. Pianoro della documentazione attestante il punteggio maggiore della ricorrente;
- 9) Risposta I.C. Pianoro con indicazione della docente poi nominata;
- 10) Richiesta ulteriore di riesame e risposta dell'ATP Bologna;
- 11) Lettera Avv. Sponga del 19.11.2020;
- 12) Risposta dell'ATP Bologna;
- 13) Certificazione della disoccupazione;
- 14) Ultimo contratto di lavoro della ricorrente;
- 15) Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
- 16) Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020;
- 17) Nota Miur 1550/2020;
- 18) Tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020;
- 19) CCNL 2016-2018 per il calcolo del risarcimento del danno;
- 19 bis) CCNL Scuola 04.08.2011
- 20) Cedolino Ottobre 2019;
- 21) Sentenza Tribunale di Chieti;
- 22) Ordinanza Cassazione n. 16665/2020.

\*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è stato versato il contributo unificato di 259,00 euro

Bologna, 01 febbraio 2021

Avv. Tiziana Sponga

N. R.G. 233/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO DI FISSAZIONE DI PRIMA UDIENZA**

Il Giudice Filippo Palladino,

letto il ricorso depositato da

**LETIZIA MARMEGGI** (C.F. MRMLTZ74B46G912U),

Fissa per la comparizione delle parti innanzi a questo Ufficio , in Bologna , via Farini 1 , l'udienza del 19 aprile 2021 h.11.00. Fissa per la discussione dell'istanza ex art.700 c.p.c. l'udienza del 22 febbraio 2021 h.14.30. Assegna termine per la notifica entro il 15 febbraio 2021. Autorizza la notifica ai controinteressati sul sito web istituzionale del MIUR.

BOLOGNA 4 febbraio 2021

Il Giudice  
dott. Filippo Palladino

